



Città di La Maddalena

Provincia di Sassari

PIAZZA GARIBALDI, 13, 07024 LA MADDALENA (SS)

TEL. 0789 739315 FAX 0789 721289

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 13 del 19/12/2021

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ED ATTUAZIONE MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER ABBATTIMENTO DI IBRIDI DI CINGHIALE ALLO STATO BRADO NEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO IL PIANO DI ERADICAZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex art. 54 T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000

Premesso che:

- la presenza, sempre più imponente nel corso degli anni ed ad oggi ormai incontrollata, di cinghiali selvatici, allo stato brado ed in branchi, non solo nelle aree rurali, ma anche nelle vie periferiche del centro abitato ed in generale su tutto il territorio comunale costituisce un serio problema per la pubblica incolumità e la salute pubblica;
 - l'ibrido di cinghiale, introdotto nel territorio comunale negli anni ottanta mediante la liberazione di alcuni esemplari nell'Isola di Caprera, presumibilmente a scopo venatorio e/o zootecnico, pertanto, appartiene ad una specie, ormai considerata specie alloctona invasiva, che costituisce ormai minaccia per la funzionalità degli ecosistemi e per le attività umane;
- come tale deve esser gestita

Preso atto che, nel corso del tempo:

- numerosi avvistamenti e altrettante segnalazioni di cittadini, inviate all'Ente e agli organi di stampa, hanno evidenziato i danni causati all'ecosistema e a diversi animali domestici, con costante pericolo per la pubblica incolumità;
- la presenza di detti animali, che nel territorio comunale risulta essere una specie ad altissimo impatto ambientale, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale in qualsiasi fascia oraria della giornata;
- l'avvistamento, continuo e costante, è divenuto un problema sociale, in quanto fonte di panico nella cittadinanza e dunque di allarmismo sociale, a causa della mole e della aggressività di tale specie;
- la proliferazione non è controllata ed è sempre più frequente l'avvicinamento ai luoghi abitati o alle attività economiche/artigianali ed il contatto con l'uomo;

Evidenziato, altresì, che gli ibridi di cinghiale possono divenire vettori potenziali di specifiche malattie infettive o diffuse e dall'aumento incontrollato della specie possono derivare, oltre i rischi di danni ambientali, anche potenziali attacchi all'uomo con conseguente pericolo effettivo per l'incolumità pubblica;

- le varie segnalazioni pervenute fanno ritenere la criticità persistente e degna di essere presa in debita considerazione attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;



Accertato:

- che tali animali sono considerati pericolosi, ai sensi della legge n. 150/92 e, difatti, sono inclusi nell'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111) che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- che l'art.1 del predetto decreto Ministeriale prevede che *"Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo"*;
- che tra gli animali pericolosi inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto suddetto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale, quali i suidi presi in considerazione;

Tenuto conto delle statistiche inerenti ai sinistri stradali e ai danni provocati da tali animali, dalle quali si desume una crescita esponenziale della loro presenza anche sulle infrastrutture viarie, ricadenti nel territorio comunale, anche in orari diurni, con conseguente aumento dei pericoli per la sicurezza degli utenti stradali;

Dato Atto che il territorio del comune di La Maddalena coincide interamente con il perimetro del Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, cui è affidata ex lege la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema dell'area protetta da porre in atto, altresì, mediante efficace gestione della problematica relativa alle specie aliene come nel caso di specie;

Rilevato che la consistenza della popolazione degli ungulati è stata monitorata dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena già dal 1999 e, seppure negli anni siano stati attuati gli strumenti di gestione previsti per arginarne l'aumento numerico mediante l'adozione di provvedimenti volti a prelievi ed abbattimenti selettivi, già posti in essere dal 2014 al 2019, allo stato attuale si registra un notevole incremento degli esemplari presenti soprattutto nelle due isole maggiori dell'arcipelago;

Rilevato che:

- le misure atte a contrastare il fenomeno sono state attuate, finora, solo sull'isola di Caprera con pochi o nulli benefici, sul lungo termine, relativamente alla diminuzione dei danni;
- di fatto le soluzioni adottate non hanno determinato alcun decremento del rischio di interazioni anomale o pericolose dei cinghiali con la cittadinanza che, nel frattempo, viste le sempre più numerose segnalazioni anche sull'isola di La Maddalena, costituenti elementi oggettivi che attestano il rischio per l'incolumità pubblica;

Valutato, inoltre, che negli ultimi mesi, stante, con ogni probabilità, anche la concomitanza della stagione invernale, sono esponenzialmente aumentate le testimonianze dei cittadini in ordine all'avvistamento di cinghiali in aree urbane, nelle immediate pertinenze di abitazioni del centro storico, nelle strade e nelle piazze del centro abitato, nei luoghi pubblici, anche in orari non necessariamente notturni, in più di un caso segnale di un pericolo oggettivo, improvviso, non prevedibile e, tra l'altro reiterato nel tempo;

Visto l'aggravarsi del fenomeno, confermato anche dalle numerose riprese video-fotografiche di cinghiali presenti nelle principali strade del centro abitato, che hanno, in numerose occasioni, determinato un'interfaccia di assoluto pericolo per i cittadini ivi presenti, alcuni dei quali hanno subito una vera e propria aggressione riportando lesioni fisiche sottoposte alle cure dei sanitari del pronto soccorso cittadino;



Rilevato che, le caratteristiche e le dinamiche delle aggressioni verificatasi sono di estrema gravità, in quanto al di là della fattispecie concreta, i danni fisici riportati sarebbero potuti essere ben più rilevanti di quello che fortuitamente si è rilevato;

Dato atto che occorre prevenire il verificarsi di ulteriori situazioni da ricondurre ad un fenomeno oggettivamente rilevabile di persistente rischio per la pubblica incolumità determinato dalla presenza di cinghiali selvatici in ambiente urbano;

Considerato che il territorio del Comune di La Maddalena, interamente ricompreso nell'area di perimetrazione del Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, essendo area naturale protetta nazionale risulta assoggettata alla normativa di riferimento per tali zone di tutela, rappresentata dalla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Protette e ss. mm. ii.- la quale all'art. 11 comma 4, indica che all'interno del Regolamento del Parco, in deroga al divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, siano previsti *"eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dall'Ente Parco o da persone all'uopo autorizzate dall'Ente Parco stesso"*;

Tenuto conto del Regolamento di eradicazione dell'ibrido di cinghiale, emanato dal Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, con cui vengono disciplinati le finalità, il ruolo dell'Ente Parco, il programma di eradicazione, i periodi di attività, vengono individuati gli operatori addetti alla selezione, la sorveglianza, la sicurezza nonché le modalità operative e di sicurezza;


Preso atto del piano di eradicazione adottato dal Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 27.08.2021 e rettificato con Atto dispositivo urgente n. 4 del 30.11.2021, nel quale sono espressamente previsti: gli obiettivi strategici gestionali, le aree di intervento, le tecniche di contenimento numerico della popolazione degli ungulati, le modalità operative di intervento e destinazione dei capi abbattuti, il benessere degli animali durante la cattura, gli aspetti sanitari;

Accertato quanto sancito dall'art. 1, comma 1, della legge 157/1992 in ordine alla natura patrimoniale e pubblica della fauna selvatica e la competenza e la responsabilità in materia di controllo della fauna selvatica, sul territorio di La Maddalena, dell'Ente Parco Nazionale;

Vista l'istanza formulata dal dott. Yuri DONNO in qualità di Direttore F. F. dell'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, acclarata al protocollo generale del Comune di La Maddalena in data 15.12.2021 con n. 24790, tesa ad ottenere l'emanazione di apposito provvedimento di competenza Sindacale finalizzato all'attuazione delle misure di abbattimento degli ibridi di cinghiale, con la quale vengono indicati: il programma, le metodologie, i siti di appostamento sull'isola di La Maddalena ed il calendario dell'attività di abbattimento;



TAVOLA n° 1



Dato atto che, nella prima fase di intervento, le operazioni interesseranno l'isola di La Maddalena, come da mappa sotto trasfusa, ed avranno inizio dal mese di dicembre 2021 fino al mese di marzo 2022, avverranno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, nella fascia oraria compresa tra le 15:00 e le 21:00, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti, determinate da ulteriori e diverse esigenze che potrebbero palesarsi nel proseguo delle attività;

Evidenziato altresì, che dalla medesima nota si evince che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di attuazione del Piano di eradicazione, è fatto divieto di svolgere l'attività di abbattimento nei giorni festivi e prefestivi, nel periodo ricompreso tra il 23 dicembre e il 07 gennaio, dal giovedì santo al martedì dopo Pasqua;

Ritenuto che l'unica soluzione idonea a ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, come prospettato dall'Ente Parco Nazionale, sia da individuarsi nell'abbattimento selettivo volto a eradicare la specie aliena dei suidi che attualmente popola il territorio comunale, da attuarsi a cura dell'Ente Parco mediante il personale appositamente preparato, qualificato a norma di legge, munito di regolare licenza per l'esercizio venatorio, esperto conoscitore del territorio, individuato dallo stesso Ente nazionale con proprio provvedimento n. 32 del 29.01.2020;

Preso atto che le operazioni di abbattimento si svolgeranno esclusivamente con utilizzo di carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm munita di ottica di puntamento e che, a norma del piano di eradicazione, il C.F. V.A. – CTA -coordinamento territoriale ambientale – è incaricato di effettuare i controlli sulle armi e sulle poste di sparo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 06.12.2021, recante "*Identificazione area di stoccaggio temporaneo per sottoprodotti di origine animale (s. o. a.) mediante utilizzo del freddo*" con la quale l'amministrazione comunale ha individuato, in Loc.tà Ricciolina, l'area di stoccaggio ritenuta idonea ad ospitare le attrezzature necessarie per garantire la conservazione mediante freddo delle carcasse degli animali di cui trattasi, in conformità alle prescrizioni Regionali indicate ai punti da 4.1 a 4.4 dell' art. 3 all. 1 alla Determinazione della Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità n. 464 del 16/5/2013;



Vista la situazione straordinaria di necessità grave e urgente – qual è il pericolo per la pubblica incolumità – che con elevata probabilità può ripetersi in modo accidentale e non prevedibile, alla quale bisogna porre rimedio senza indugio;

Ritenuto di dover provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, in tal caso, della somma urgenza, della contingibilità e della temporaneità dell'intervento, al di là della pianificazione della gestione faunistica che l'ente competente ha elaborato e dovrà attuare sul medio e lungo termine;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 della commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni per l'applicazione;
- l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome e le Autonomie locali concernente "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 7/2/2013);
- la Determinazione della Regione Sardegna - Direzione Generale della Sanità n. 464 del 16/5/2013 avente ad oggetto il recepimento del su menzionato Accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome e le Autonomie locali sul regolamento (CE) n. 1069/2009;

Visto, in particolare, quanto stabilito al comma 4 dell' art. 3 "Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione" dell'allegato 1 alla Determinazione della Regione Sardegna – Direzione generale della sanità n. 464/2013: "In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di corpi interi di animali morti, l'autorità comunale competente può individuare nel proprio territorio un'area idonea dedicata, nella quale dislocare uno o più contenitori, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. [...]";

- L'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome e le Autonomie locali sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013), recepito nella Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 464 del 16/05/2016 del Direttore del Servizio Prevenzione della Direzione Generale della Sanità;

Visti:

- l'articolo 50 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico degli Enti Locali" che riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili;
 - l'articolo 54 comma 4 del medesimo D. lgs 267/2000 il quale statuisce che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
 - il T.U.L.P.S. approvato con R. D. n. 773 del 18.06.1931 ed il conseguente regolamento di esecuzione;
-



Ritenuto, pertanto, che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere con tingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza creatasi per l'aumento incontrollato di ibridi di cinghiale, devono essere adeguatamente salvaguardate;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto e quella dell'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena all'esecuzione degli interventi necessari di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica

DICHIARA L'EMERGENZA CINGHIALI

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato, allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana:

ORDINA

1. a decorrere dalla data del presente provvedimento, senza ritardo, e sino ad emissione di atto di revoca, venga effettuata, a cura del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, la cattura e/o l'abbattimento degli ibridi di cinghiale, presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato, nonché all'interno di esso, prioritariamente nelle zone segnalate nella mappa sopra riportata, secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento e piano di eradicazione dello stesso Ente di tutela ambientale ed il calendario previsto come specificatamente di seguito elencato:

- dal mese di dicembre 2021 fino al mese di marzo 2022, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, nella fascia oraria compresa tra le 15:00 e le 21:00, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti che dovessero sorgere per ulteriori esigenze successivamente manifestatesi;

- è fatto divieto di svolgere l'attività di abbattimento: nei giorni festivi e prefestivi, nel periodo intercorrente tra il 23 dicembre e il 07 gennaio, dal giovedì santo al martedì successivo alla Santa Pasqua;

2. di affidare l'incarico per l'esecuzione della presente Ordinanza all'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, che ne garantirà l'attuazione immediata con gli strumenti previsti dalla normativa e precedentemente autorizzati dal competente Ministero;

3. che le modalità di prelievo e/o abbattimento selettivo siano effettuate direttamente sotto la responsabilità dell'Ente Parco, così come espressamente previsto dalla normativa e che, anche la destinazione dei capi catturati, prelevati e/o abbattuti venga definita nell'ambito delle competenze dell'Ente Parco;

4. che gli animali deceduti in attesa di smaltimento vengano conferiti al centro di stoccaggio temporaneo ubicato nella zona industriale La Ricciolina di questo Comune, così come individuato dalla D. G. C. n 118/2021 del 06.12.2021;



5. che nell'esecuzione delle attività di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini, liberando da ogni responsabilità il Comune di La Maddalena per eventuali incidenti e/o danni a persone o cose che si potessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi succitati.

6. che per le operazioni di abbattimento:

- avvengano secondo quanto stabilito dal previsto regolamento di eradicazione del Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, sotto la supervisione ed il controllo del Direttore f.f. e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale RAS, ognuno per quanto di competenza, assumendosi ogni relativa responsabilità sulle operazioni ed il coordinamento dell'intera operazione;
 - I nominativi dei soggetti incaricati siano preventivamente comunicati alle Forze di Polizia Locali;
 - Le operazioni di abbattimento sono vietate: nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da strade carrabili;
 - È consentito soltanto l'uso di carabina con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 mm e massimo 8 mm munito di ottica di puntamento;
 - È vietato sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima della carabina in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
 - È vietato altresì sparare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
 - Tutti gli operatori dovranno essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio e polizza assicurativa in corso di validità, dovranno essere idoneamente informati sulle tecniche, armi e procedure da adottare da parte del Direttore delle Operazioni e dovranno indossare appositi indumenti ad alta visibilità (gilet e cappellino). Particolare attenzione dovrà essere riservata all'attribuzione dei settori di tiro ed alle modalità di apertura del fuoco, con espresso divieto di sparare qualora gli ungulati si trovino sui crinali o in zone che non rendano visibile la zona retro stante alla linea di tiro, o che non siano messe altrimenti in sicurezza;
 - Delle operazioni di abbattimento dovrà essere data ampia pubblicità attraverso i mezzi di informazione locale e affissione delle informazioni necessarie all'Albo pretorio;
 - Si dovranno prevedere strumenti di pubblicità adeguata nei confronti della popolazione residente, con particolare riguardo a quella vicinore all'area interessata;
 - Alle zone di accesso all'area dovrà essere apposta dal giorno precedente evidente cartellonistica indicante il luogo, la data e l'orario delle operazioni di abbattimento;
 - Le operazioni di abbattimento andranno attuate nella direzione di minor pericolo rispetto ai luoghi abitati o alle strade più vicine;
 - Gli operatori dovranno mantenersi in contatto radio tra di loro per tutta la durata delle operazioni;
 - Le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone;
- Le suddette operazioni dovranno essere eseguite con la massima cura e diligenza, nel rispetto della normativa vigente

7. al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, nel caso si debba operare in prossimità di strade, dovrà essere presa in considerazione, in base al grado di pericolosità, la possibilità di chiudere al traffico il tratto di strada interessato dagli abbattimenti selettivi, all'uopo, l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale in tali siti, durante lo svolgimento di dette operazioni, dovrà avvenire con il costante presidio del personale di polizia giudiziaria, inclusa la Compagnia Barracellare, presente sul territorio;



La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di La Maddalena ed altresì, ove fosse necessario, mediante i prescritti segnali stradali e/o a mezzo dei segnali manuali dei preposti ai servizi di Polizia Stradale .

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata e trasmessa ai seguenti Enti:

- al Signor Prefetto, Ufficio Territoriale del Governo, di Sassari;
- al Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena;
- al Direttore f. .f dell'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago di La Maddalena;
- al Capo del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale RAS, di Tempio Pausania;
- al Comando Stazione del CTA del Corpo forestale e di vigilanza ambientale RAS Stazione La Maddalena
- al Comando Stazione dei Carabinieri di La Maddalena;
- al locale Comando di Polizia Municipale;
- ai Servizi Veterinari della ASL di OLBIA;
- al Presidente della Provincia di Sassari
- Ministero dell'interno — Dip. vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile Stazione La Maddalena — c/o Ex caserma Faravelli — 07024 — La Maddalena;
- Regione Carabinieri Forestale Lazio — Nucleo Cites Distaccamento Olbia — Punto Fisso Temporaneo di Caprera. Loc stagnali Snc;
- Protezione civile La Maddalena — Loc. Trinita — 07024 - La Maddalena;
- Comandante Compagnia Barracellare - La Maddalena;
- 118 La Maddalena - C/o Caserma Faravelli - 07024 La Maddalena;

AVVERTE

- che il presente provvedimento, redatto nel rispetto della tutela dei dati personali ha efficacia immediata;
- la presente Ordinanza non esime l'Ente Parco dal dotarsi di altre eventuali autorizzazioni previste per legge;

AVVISA

- che, chiunque ne abbia interesse, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna con sede a Cagliari entro il termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

dalla Residenza Municipale, 18.12.2021

firmato.digitalmente

IL SINDACO
Fabio LAI